



COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Prot. n°2663

Albaredo Per San Marco, Li 23/12/2015

ORDINANZA n°03/2015

OGGETTO: Ordinanza di divieto accensione fuochi per alta criticità ambientale riguardante l'insorgenza di incendi boschivi.

IL SINDACO

- **CONSTATATO** il lungo periodo di assenza di precipitazioni meteoriche e nevose e le condizioni territoriali conseguenti;
- **OSSERVATA** l'avanzata stagione di riposo vegetativo e silvano a seguito del quale il suolo è ricoperto dal fogliame in avanzato stato di decomposizione e lo strato erbaceo si presenta disseccato;
- **TENUTO CONTO** dell'approssimarsi delle festività natalizie e la correlata pratica di accensione dei fuochi d'artificio;
- **RITENUTE** altresì sussistenti le motivazioni per l'applicazione di quanto sancito dall'art. 182 Co.6 bis del D.Lvo 152/2006 s.m. Che testualmente recita *“I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli, Omissis...”*

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, è VIETATO:

- l'abbruciamento di materiale vegetale proveniente da attività agricole e/o forestali;
- l'accensione di fuochi, con qualsiasi finalità, in prossimità di boschi, terreni pascolivi, agrari e/o cespugliati, nonché lungo le strade Comunali, Provinciali e consorziali ricadenti nel territorio comunale;
- l'uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettriche che producano faville;
- l'esercizio di attività pirotecniche e l'accensione di fuochi d'artificio;
- il getto di fiammiferi, sigari e sigarette in prossimità e/o presenza di materiale vegetale nonché compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conseguente pericolo di innesco di incendio;
- la sosta e/o il parcheggio di autovetture a contatto con l'erba secca.

L'inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto e punito dagli artt. 673 e 703 del Codice Penale vigente, con la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00. Gli appartenenti alle Forze di Polizia sono tenuti a fare rispettare la presente Ordinanza. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
(A.Furlini)